



COMUNICATO UFFICIALE n° 23 del 24 luglio 2019

(composto da n° 03 pagine)

Sommario:

- ❖ Delibera Commissione Disciplinare di Secondo Grado Nazionale n. 03/2019

S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707411

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Commissione Disciplinare Secondo Grado S.d.A. Calcio Nazionale Uisp

DECISIONE N. 03 del 24/07/2019

La Commissione Disciplinare di Secondo Grado S.d.A. Calcio Nazionale UISP nelle persone di:

Mauro Caneschi - componente
Franco Leprini - componente
Luigi Montalenti - componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente **Soc. A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli**
S.d.A. Calcio Uisp Fermo

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla Segreteria della S.d.A. Calcio Nazionale Uisp il 04/07/2019, inviata tramite mail il giorno 04/07/2019, dalla Società **A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli**, del Comitato Territoriale Uisp di Fermo, propone a questa Commissione Disciplinare di Secondo Grado S.d.A. Calcio Nazionale Uisp, ricorso avverso la decisione assunta per i provvedimenti emanati dalla Commissione Giudicante di Primo Grado S.d.A. Calcio Nazionale Uisp e pubblicata sul comunicato numero 21 del 30/06/2019 alle ore 15,00, riferita alla gara del 30/06/2019 tra la **A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli - A.S. Castelfranco**.

La Società ricorrente nella documentazione presentata richiede l'annullamento della sanzione a carico del proprio tesserato Rossano Carlacchiani.

PREMESSO

Questa commissione disciplinare di Secondo Grado S.d.A. Calcio Nazionale Uisp

- visto l'atto presentato a questa corte;
- preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- preso atto dell'istanza di richiesta dell'annullamento della sanzione disciplinare nei confronti del tesserato sig. Carlacchiani Rossano della Società A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli, visionandone attentamente la documentazione presentata;
- visionato il comunicato ufficiale n° 21 del 30/06/2019 ore 15,00 della S.d.A. Calcio Nazionale Uisp;
- visionato il referto Arbitrale;

- sentito un componente della terna arbitrale e l'osservatore della gara;

prima di entrare nel merito del ricorso, analizzando gli atti presentati, osserva che la Società ricorrente A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli, nella sua esposizione del ricorso ha ommesso di indicare il numero dell'affiliazione Uisp e/o il numero di tessera del suo legale rappresentante.

MOTIVAZIONE

- visto il contenuto dell'Art. 159 del RTN, lettera a), che stabilisce che il ricorso deve contenere il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportiva, corredato da numero di tessera Uisp o di Affiliazione.
- visto il contenuto dell'Art. 161 del RTN, che stabilisce: nel caso in cui i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase Nazionale, il reclamo o il ricorso deve essere consegnato alla Segreteria della Uisp S.d.A. Calcio Nazionale nel termine perentorio di un'ora dalla pubblicazione della decisione impugnata.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare di Secondo Grado S.d.A. Calcio Nazionale Uisp

DISPONE

- di **NON accogliere l'istanza di ricorso** per l'annullamento della squalifica al tesserato sig. Carlacchiani Rossano della Società A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli, per vizio di forma nella presentazione dell'atto di ricorso, riguardante quanto disposto negli artt. 159 e 161 RTN.
- di incamerare la cauzione per effetto del rigetto del ricorso.
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Regionale Marche e della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Fermo, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 comma a) RTN.

Così deciso in Parma, lì 24/07/2019

Commissione Disciplinare di Secondo Grado
f.to Mauro Caneschi
f.to Franco Leprini
f.to Luigi Montalenti